

Comune di Sondrio

Collegio dei Revisori

Verbale n. 27 del 17.11.2025

Oggetto: parere sulla preintesa di CCDI - personale dirigente sottoscritta il 04.11.2025

Il Collegio dei Revisori, nelle persone dei dottori:

Dott. Diego Simonetta - Presidente
Dott.ssa Alessandra Butini - Componente
Dott. Alessandro Valli - Componente

premesso che

l'art. 3, comma 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174 ha modificato l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) inerente le funzioni dell'organo di revisione, ampliando le materie e gli atti sui quali i revisori sono tenuti ad esprimere pareri secondo le modalità stabilite dal regolamento;

ricevuta/e

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 20.11.2024 avente ad oggetto: *"CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DIRIGENTE - ATTO DI INDIRIZZO PER IL PERIODO 2024 - 2026"*;
- la preintesa sottoscritta il 04.11.2025, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 16.07.2024 del comparto funzioni locali per il personale dirigente;
- la relazione illustrativa alla preintesa di CCDI - personale dirigente elaborata dalla delegazione di parte pubblica datata 04.11.2025;
- la relazione tecnico-finanziaria alla preintesa di CCDI - personale dirigente elaborata dalla delegazione di parte pubblica datata 04.11.2025;
- la determinazione reg. gen. n. 1394/2025 del 30.10.2025 avente ad oggetto: *"COSTITUZIONE FONDO EX ART. 57 CCNL DIRIGENTI 17/12/2020"*;

considerato che

a) Con riferimento alla RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO 1: ILLUSTRAZIONE ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO

Non si rilevano aspetti di criticità relativamente all'iter procedurale seguito per la definizione dell'ipotesi di intesa di CCDI - personale dirigente del Comune di Sondrio prevista dall'art. 35 del CCNL 16.07.2024.

Il modello di relazioni sindacali utilizzato è quello della contrattazione, avendo il Comune di Sondrio in servizio n. 3 dirigenti a tempo indeterminato e n. 1 dirigente a tempo determinato con incarico *ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000*.

La contrattazione è stata preceduta dall'adozione del PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione, relativo al triennio 2025/2027, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74/2025 del 26.03.2025 avente ad oggetto: *"PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027 - APPROVAZIONE"* ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n.

235/2025 del 17.09.2025 avente ad oggetto: *“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027 - SOTTOSEZIONE 3.3 - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2025-2027 - 1° AGGIORNAMENTO”*. Il Piano della *performance* è contenuto nel PIAO, sottosezione 2.2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione che include il Programma per la trasparenza e l’Integrità di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, è confluito nella sottosezione 2.3 del PIAO, denominata *“Rischi corruttivi - trasparenza”*.

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 10, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013.

La Relazione della *performance* è stata validata dal Nucleo di valutazione con riferimento all’anno 2024 ed approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 201/2025 del 06.08.2025 avente ad oggetto: *“RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2024. APPROVAZIONE”*. Per l’anno 2025 sono stati effettuati dei monitoraggi parziali e la relazione finale potrà essere validata solo al termine del processo di verifica dei risultati.

La trattativa si è sviluppata tenendo conto dell’atto di indirizzo formulato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 284 del 20.11.2024 avente ad oggetto: *“CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DIRIGENTE - ATTO DI INDIRIZZO PER IL PERIODO 2024 - 2026”*, relativo al triennio 2024/2026.

La contrattazione si è svolta nell’ambito delle materie previste dall’art. 35 del CCNL 16.07.2024 e con riferimento all’anno 2025 per la parte economica in quanto, per la parte giuridica, si rimanda integralmente al CCDI - personale dirigente stipulato il 18.12.2024 relativo al triennio 2024/2026. Di seguito si riporta pertanto quando già esposto con riferimento al CCDI - personale dirigente stipulato il 18.12.2024, evidenziando le parti modificate dall’ipotesi di preintesa.

MODULO 2: ILLUSTRAZIONE ARTICOLATO

<i>Articolo e materia della preintesa sottoscritta il 04.11.2025</i>	<i>Contenuto dell’articolo e riferimenti legittimanti</i>
<i>1. Campo di applicazione - art. 1 preintesa</i>	<i>Individua il campo di applicazione del CCDI - personale dirigente relativo alla parte economica 2025 ed al richiamo, per la parte giuridica, al CCDI - personale dirigente stipulato il 18.12.2024 relativo al triennio normativo 2024/2026, con ipotesi di revisione in considerazione del nuovo CCNL e della normativa applicabile tempo per tempo</i>
<i>2. Criteri generali per l’utilizzo delle risorse - art. 2 preintesa</i>	<i>Art. 35, comma 1, lettera a) del CCNL 16.07.2024</i>
<i>3. Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato - art. 2 preintesa</i>	<i>Art. 35, comma 1, lettera b) del CCNL 16.07.2024</i>
<i>4. Risorse previste da specifiche disposizioni di legge - art. 2 preintesa</i>	<i>Art. 35, comma 1, lettera e) del CCNL 16.07.2024</i>
<i>5. Incarichi ad interim, clausola di salvaguardia, compensi professionali e distacco sindacale - art. 2 preintesa</i>	<i>Art. 35, comma 1, lettera c) e g) ed art. 44 del CCNL 16.07.2024</i>
<i>6. Disposizioni in materia di sciopero - art. 2 preintesa</i>	<i>Art. 35, comma 1, lettera f) del CCNL 16.07.2024</i>
<i>7. Welfare integrativo - art. 2 preintesa</i>	<i>Art. 35, comma 1, lettera d) del CCNL 16.07.2024</i>
<i>8. Norme finali - art. 3 preintesa</i>	<i>Rinvio al CCNL vigente tempo per tempo</i>

L'ipotesi di preintesa disciplina in modo esaustivo tutti gli istituti trattati.

Per quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori ritiene che la contrattazione si sia correttamente svolta all'interno degli ambiti di competenza così come delineati dalla normativa di volta in volta richiamata, nel rispetto dei margini stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla legislazione vigente con riferimento ai singoli istituti.

b) Con riferimento alla RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I: LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

L'ammontare delle risorse fisse, considerando tali quelle così definite dall'art. 57, comma 2, lettera a) del CCNL, quelle derivanti dall'art. 56 del medesimo CCNL e quelle derivanti dall'art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024, è pari ad Euro 74.056,00, così determinato:

<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	<i>Importo</i>
<i>Unico importo consolidato - art. 57, comma 2, lettera a) CCNL</i>	65.074,40
<i>Incrementi ex art. 56 CCNL 17.12.2020^(*)</i>	3.536,37
<i>Incrementi ex art. 39, comma 1 CCNL 16.07.2024^(*)</i>	5.445,23
<i>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	74.056,00

(*) Importi esclusi dal limite di spesa 2016.

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei puntuali richiami normativi riportati nella tabella stessa.

SEZIONE II - RISORSE VARIABILI

L'importo delle risorse variabili ammonta ad Euro 75.931,00 come di seguito illustrato:

<i>Risorse variabili</i>	<i>Importo</i>
<i>Recupero evasione ICI - art. 3, comma 57 Legge n. 662/1996 ed art. 59, comma 1 D.Lgs. n. 446/1997</i>	1.000,00
<i>Specifiche disposizioni di legge - art. 43 Legge n. 449/1997</i>	74.335,00
<i>Incentivi reg. entrate - art. 1, comma 1091 Legge n. 145/2018^(**)</i>	0,00
<i>Economie anni precedenti^(***)</i>	0,00
<i>Incremento ex art. 39, comma 3 CCNL 16.07.2024^(***)</i>	596,00
<i>Totale risorse variabili</i>	75.931,00

(**) Risorse da determinare in funzione dello specifico regolamento, non soggette ai vincoli sul fondo per espressa previsione della normativa che le prevede.

(***) Importi esclusi dal limite di spesa 2016.

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei puntuali richiami normativi riportati nella tabella stessa.

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO

L'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 prevede che: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Ai sensi della norma citata - così come intesa sulla base della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13/2016 (prot. n. 35596 del 15.04.2016) sulle risorse stabili va applicata una decurtazione permanente di importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014.

Il Collegio dei Revisori, dopo aver verificato che nell'anno 2014 non ricorrevano i presupposti per applicare riduzioni, accerta che sul fondo 2025 non deve essere effettuata nessuna decurtazione ai sensi della normativa richiamata.

Ciò premesso il Collegio dei Revisori procede ad un ulteriore accertamento ai sensi delle seguenti norme:

- art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede: “[...] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato [...]”;
- art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019, che prevede: “[...] il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 [...]”.

In relazione all’adeguamento del limite di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, previsto dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019, si prende atto che il numero dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato non è variato e che, al netto delle voci non rilevanti ai fini del rispetto del limite del fondo, da non considerare in tale contesto, l’importo del fondo è rimasto invariato e, pertanto, nessun adeguamento ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019 deve essere effettuato.

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Il Collegio dei Revisori, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, certifica che la costituzione del fondo risorse decentrate è avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche con riguardo alle riduzioni da operare e certifica l’ammontare complessivo del fondo per l’anno 2025 in Euro 149.987,00 come da seguente prospetto:

<i>Importo teorico risorse fisse</i>	74.056,00
<i>Decurtazione permanente ex art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010</i>	0,00
Importo risorse fisse 2025	74.056,00
<i>Importo teorico risorse variabili</i>	75.931,00
<i>Decurtazioni su risorse variabili</i>	0,00
Importo risorse variabili 2025	75.931,00
Importo fondo 2025	149.987,00

<i>Importo risorse non soggette al limite</i>	9.577,60
<i>Importo totale fondo soggetto a limite</i>	140.409,40

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

MODULO II: DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DALL'IPOTESI DI PREINTESA

L'importo delle risorse destinate obbligatoriamente dal CCNL al finanziamento della retribuzione di posizione - stabilità nell'importo minimo di Euro 12.722,67 dall'art. 37 del CCNL 16.07.2024 e, quindi, non suscettibile di modifica in sede di contrattazione, è pari ad Euro 50.890,68 contenuto nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALL'IPOTESI DI PREINTESA

La contrattazione ha destinato le risorse variabili nonché la parte residuale delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato nel rispetto del limite previsto dall'art. 57, comma 3 del CCNL 17.12.2020, richiamato dall'art. 35, comma 1, lettera *a*) del CCNL 16.07.2024.

SEZIONE III - DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

SEZIONE IV - SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

L'ipotesi di preintesa ha definito completamente la destinazione delle risorse decentrate.

SEZIONE V - DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

SEZIONE VI - ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

Con riferimento ad un'analisi più generale della parte finanziaria dell'ipotesi di preintesa, il Collegio dei Revisori osserva che è stato rispettato l'equilibrio fondamentale per cui la parte "obbligatoria" di retribuzione di posizione è finanziata con risorse aventi carattere di stabilità.

Si dà atto che, ai sensi della circolare della Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/2010, sulla retribuzione di risultato non ci sono decurtazioni da applicare per effetto dell'art. 71, comma 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008.

MODULO III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

Dopo aver verificato la regolarità delle poste costitutive del fondo e la non applicabilità della decurtazione prevista dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013, il Collegio dei Revisori accerta che il fondo 2025, al netto delle somme non rilevanti ai fini del limite, rispetta il limite del fondo 2016, limite che non necessita di adeguamenti ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019 come innanzi precisato:

<i>Importo fondo anno 2016</i>	140.409,79
<i>Importo fondo anno 2025 - risorse soggette al limite</i>	140.409,40

Il numero dei dirigenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è rimasto costante dall'01.01.2015 in n. 3 dirigenti e dall'01.10.2023 si è aggiunto n. 1 dirigente con contratto *ex art. 110, comma 1* del D.Lgs. n. 267/2000.

Si raccomanda che la dinamica relativa alla spesa per il fondo retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti sia attentamente monitorata in quanto tale aggregato di spesa è rilevante ai fini del concetto di *"spesa di personale"*, per la quale occorre rispettare i limiti previsti dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i..

MODULO IV: COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

SEZIONE I - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDIANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE

Il sistema contabile utilizzato dall'amministrazione è strutturato in modo da consentire la corretta imputazione delle spese derivanti dalla contrattazione e da verificarne la compatibilità con gli stanziamenti ed i vincoli di bilancio. In particolare, gli stanziamenti trovano integrale copertura nell'ambito del titolo I come segue:

- a) spesa relativa alla retribuzione di posizione, negli importi già definiti (capitoli 200, 211, 730 e 6821) rispettivamente con riferimento al dirigente del settore servizi istituzionali, al dirigente del settore servizi finanziari, al dirigente del settore servizi tecnici ed al dirigente del settore servizi alla persona, assunto con contratto *ex art. 110, comma 1* del D.Lgs. n. 267/2000 dall'01.10.2023;
- b) spesa per retribuzione di risultato, da corrispondere a consuntivo, al termine del processo di valutazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi (capitolo 8950, articoli 137, 148 e 114) per il pagamento, rispettivamente, delle competenze, degli oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro e dell'IRAP, con utilizzo del Fondo pluriennale vincolato;
- c) spesa per incentivi per attività di accertamento ICI trova copertura (capitolo 1412, articoli 137, 148 e 114) per il pagamento, rispettivamente, delle competenze, degli oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro e dell'IRAP;
- d) spesa per incentivi entrate *ex Legge n. 145/2018* trova copertura (capitolo 1414, articoli 137, 148 e 114) per il pagamento, rispettivamente, delle competenze, degli oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro e dell'IRAP.

SEZIONE II - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Non si registrano economie destinabili ad incremento del fondo per l'anno successivo.

SEZIONE III - VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Sui capitoli di spesa indicati alla Sezione I, lettera a) viene liquidata mensilmente la retribuzione di posizione spettante ai dirigenti, nell'importo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 dell'11.12.2024 avente ad oggetto: *"CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE - DETERMINAZIONE VALORI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE"*.

Con determinazione reg. gen. n. 1394/2025 del 30.10.2025 avente ad oggetto: *"COSTITUZIONE FONDO EX ART. 57 CCNL DIRIGENTI 17/12/2020"* si è provveduto al formale impegno contabile degli importi necessari al finanziamento della retribuzione di risultato tramite Fondo pluriennale vincolato

sul capitolo 8950/137.

Il capitolo 8950 presenta poi gli articoli 148 e 114 sui quali sono allocate le risorse necessarie, rispettivamente, al pagamento degli oneri riflessi e dell'IRAP e tenuto conto delle aliquote di tali oneri e tasse, gli stanziamenti sono adeguati all'integrale copertura di quanto indicato all'articolo 137.

Il Collegio dei Revisori, per le considerazioni illustrate analiticamente e qui da intendersi richiamate,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

sulla costituzione del fondo della CCDI - personale dirigente per l'anno 2025 e

certifica

- ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 la compatibilità economico-finanziaria e normativa dell'ipotesi di preintesa di CCDI - personale dirigente sottoscritta in data 04.11.2025 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 la compatibilità con la normativa contrattuale e nazionale vigente in materia di contrattazione decentrata della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria predisposte dalla delegazione trattante di parte pubblica all'ipotesi di preintesa di CCDI - personale dirigente sottoscritta in data 04.11.2025.

Sondrio, 17.11.2025

Il Collegio dei Revisori⁽¹⁾:

Dott. Diego Simonetta

Dott.ssa Alessandra Butini

Dott. Alessandro Valli

f.to digitalmente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

⁽¹⁾ Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.